

UN REATO GRAVE NON COMPORTA LA RADIAZIONE DALL'ALBO IN AUTOMATICO

Secondo la Cassazione si deve valutare caso per caso se la condotta dimostrata ha rilevanza nello svolgimento della professione.

di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato, Fnovi

Con una innovativa e recente sentenza (Sentenza n. 1171/14 del 21.01.2014) la Cassazione ha sostenuto che non basta una condanna penale, anche per un reato assai grave, per giustificare da sola la cancellazione automatica del professionista dall'Albo.

Il medico non può essere escluso dall'Albo in assenza di una dettagliata verifica sulla portata interdittiva della misura per lo svolgimento della pro-

fessione. Pur condannato per un atto grave, il professionista può continuare ad esercitare e non va cancellato dall'Albo se prima non si prova che la condotta accertata ha rilevanza nello svolgimento della professione.

La Cassazione ha così accolto il ricorso di un medico che ha contestato il mero automatismo del provvedimento di radiazione adottato dall'Ordine rispetto alla sentenza penale di condanna per "violenza sessuale", confutando anche la condotta in secondo grado della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps), accusata di aver adottato la propria decisione senza motivazione e senza aver tenuto nella giu-

sta considerazione che il reato non era stato commesso nell'esercizio della professione.

Secondo la Suprema Corte, la motivazione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sulla cancellazione del professionista non è stata convincente perché basata sul semplice richiamo dei requisiti della "specchiata condotta morale e politica" o della "buona condotta", e non è stata - inoltre - svolta alcuna indagine sul rapporto tra i medesimi requisiti e i relativi principi costituzionali.

La Cassazione si è riportata a quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale [C. Cost. sentenza n. 311/96], secondo cui, per quanto riguarda condotte rilevanti sul piano morale, va effettuata una distinzione fra quelle che incidono sull'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività svolte (rilevanti ai fini della cancellazione dall'Albo) e quelle che vanno invece ricondotte esclusivamente alla dimensione privata o alla sfera della vita e della libertà individuale.

Queste ultime, per i giudici in ermellino, non devono essere prese in considerazione dagli Ordini professionali ai fini della cancellazione dall'Albo in quanto non sono suscettibili di essere valutate ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche o comunque soggette a controllo pubblico.

Per la Corte di Cassazione pertanto non è sufficiente l'esistenza di un fatto significativo in astratto per poter procedersi alla radiazione del professionista, ma è necessario verificare se quel fatto è, in concreto, tanto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissibilità fa da preliminare.

In altri termini - ha ricordato la Cassazione - ciò che si intende evitare è qualsiasi effetto di automatismo tra l'esistenza di una circostanza in ipotesi rilevante e l'esclusione dell'interessato dallo svolgimento di un'attività. ■

LA SEDE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE DI ROMA

